



Comune di San Cesario sul Panaro
(Provincia di Modena)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta n. 13

VERBALE N. 75 DEL 28/12/2017

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE D'IMPOSTA PER L'ANNO 2018.

ADUNANZA ordinaria - SEDUTA - di prima convocazione

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala Consiliare "*Armando Romagnoli*", addì ventotto del mese Dicembre alle ore 19.00 previo invito consegnato a domicilio

Fatto l'appello nominale risultano

Cognome e nome	Pres	Cognome e nome	Pres
GOZZOLI GIANFRANCO	S	SOLA FRANCESCO	N
BIONDI SOFIA	S	PICCININI SABINA	S
BRIGHETTI LUCA	N	MONTAGUTI FABIO	S
VEZZELLI PAOLA	S		
SABBADINI DANIELE	S		
VACCARI ELISABETTA	S		
FORMENTINI ROBERTO	S		
BONI CRISTIANO	S		
TACCONI PAOLA	S		
ROSI LUCIANO	S		

Totale Presenti n. 11

Totale Assenti n. 2

Assessori esterni presenti: Sig.ri Giovanni Cavani, Francesco Zuffi.

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO COMUNALE Sig. GALLETTI DOTT.SSA MANUELA.

In qualità di SINDACO il Sig. GOZZOLI GIANFRANCO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(GIANFRANCO GOZZOLI)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(GALLETTI DOTT.SSA MANUELA)

Come risulta dal verbale di cui al punto n. 3 dell'O.D.G. al quale integralmente si rinvia, il presente punto è stato discusso congiuntamente ai punti nn. 3, 4, 6, 7 e 9.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, legge 27 dicembre 2013, n. 147 istituisce l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 669, legge 147/2013 dispone che il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e che la base imponibile TASI, ai sensi del successivo comma 675, è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 07/04/2014 sono state approvate le aliquote TASI per l'anno 2014, riconfermate anche per l'anno 2015 con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 28/05/2015;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che a partire dal 2016 introduce l'assimilazione all'abitazione principale TASI delle fattispecie già assimilate per l'IMU (comma 14 - lett. b), quali gli alloggi sociali, l'ex casa coniugale assegnata con provvedimento dal giudice, l'alloggio del militare, l'alloggio del residente all'estero, l'abitazione dell'anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario se prevista dal comune, le abitazioni delle cooperative a proprietà indivisa assegnate ai soci, compresi gli studenti universitari anche se non residenti;
- l'art. 1, comma 14, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) modifica i commi 639 e 669 della legge n. 147 del 2013, prevedendo che la Tasi non si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alle abitazioni principali, escluse quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, modifica recepita per l'anno 2016 con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28/04/2016;
- l'art. 1, comma 676, legge 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale, con delibera adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, può ridurre l'aliquota TASI fino all'azzeramento;

RICHIAMATO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che all'art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare le entrate proprie, anche tributarie, salvo che per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

VISTO:

- l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208 del 2015 prevede per l'anno 2016 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni comunali nella parte in cui precedono aumenti dei tributi rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015:



- l'art. 1, comma 42, della Legge n. 232 del 2016, il quale proroga a tutto il 2017 il blocco degli aumenti dei tributi locali previsto dall'articolo 1, comma 26, della n. 208/2015;
- che non è ancora stata licenziata la nuova legge di Bilancio 2018, ma che dai comunicati stampa e sui siti dedicati alla finanza locale, risulta che sono previste alcune novità sia in materia tributaria-fiscale, tra le quali il divieto per i Comuni di aumentare i tributi durante l'anno 2018 (eccezion fatta per la Tari e l'imposta di soggiorno)
- lo schema di bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale, con delibera n. 99 del 30/11/2017, per il periodo 2018/2020;
- il richiamo integrale alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2018/2020 approvato con delibera di Consiglio n.72 delle presente seduta;

RICORDATO che il termine di approvazione delle aliquote e delle tariffe da parte degli enti locali per i tributi di loro competenza è quello previsto all'art. 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296, cioè entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che, ai sensi del medesimo articolo di legge, tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

RITENUTO, tenendo conto di tutti gli elementi di cui sopra, di confermare per l'anno 2018 le aliquote TASI già approvate per l'anno 2017 con la delibera di consiglio comunale n. 68 del 22/12/2016:

- aliquota pari allo 0 (zero) per mille per tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle adibite ad abitazione principale (ivi comprese quelle ad esse equiparate per legge o per regolamento);

RICHIAMATO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare l'art. 42, comma 2, in materia di attribuzioni dei consigli;

DATO ATTO infine che il resoconto integrale della trattazione del presente argomento, discusso congiuntamente ai punti nn. 3, 4, 5, 6, 7 e 9 della presente seduta, trovasi registrato in formato audio digitale conservato agli atti della segreteria;

VISTI i pareri favorevoli resi, sulla proposta di deliberazione, dal Responsabile del Settore finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267,

CON voti unanimi, espressi in forma palese (alzata di mano) dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti ed accertati dal Presidente,

DELIBERA

1. Per le motivazioni espresse in premessa, di confermare per l'anno 2018 le aliquote approvate per l'anno 2017 con la delibera di consiglio comunale n. 68 del 22/12/2016:



- aliquota pari allo 0 (zero) per mille per tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle adibite ad abitazione principale (ivi comprese quelle ad esse equiparate per legge o per regolamento);
2. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art.1, comma 169, della Legge n. 296 del 20016, il 1° gennaio 2018;
 3. Di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata, con le modalità telematiche previste dalle norme di legge, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla Legge n. 214/2011, dell'art. 52, comma 2, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 4, comma 1-quinquies D.L. n. 16/2012.

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti unanimi, espressi in forma palese (alzata di mano) dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti ed accertati dal Presidente,

DELIBERA

Di dichiarare, il presente atto immediatamente, urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. 18.8.2000, n. 267, stante la necessità di dare adeguata pubblicità alle aliquote deliberate.

